

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUI PUNTI 5), 6), 7), 8) E 9)
ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
DI RISANAMENTO S.P.A. DEL 12/19 APRILE 2024**

- 5. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 6. Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
- 7. Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
- 8. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
- 9. Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 viene a scadenza il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, nominato dall'assemblea ordinaria del 19 aprile 2021.

Vi invitiamo pertanto a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – previa la determinazione del numero dei componenti e della durata del relativo incarico – la nomina del Consiglio di Amministrazione, nonché la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Vi invitiamo inoltre a voler deliberare in merito alla determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.

Vi ricordiamo che:

- la società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri, anche non soci, i quali durano in carica fino a tre esercizi e sono rieleggibili. Essi decadono e si rieleggono o si sostituiscono a norma di legge e di statuto;
- l'Assemblea prima di procedere alla loro nomina determina il numero dei componenti del Consiglio e la durata in carica.

Ricordiamo inoltre che il Codice di Corporate Governance, cui la società ha aderito – in particolare l'art. 4, Principio XIII e la Raccomandazione 23, tenendo altresì conto del dettato dei Principi di cui all'art. 2 – raccomanda che i consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, in vista del rinnovo dell'organo amministrativo, esprimano il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell'autovalutazione ("board review") svolta ai sensi della Raccomandazione 22 del Codice.

Al riguardo si precisa che la menzionata raccomandazione non è obbligatoria per Risanamento, in quanto la stessa può essere classificata quale "società a proprietà concentrata non grande". Quanto sopra precisato, in adeguamento alle best practice di settore, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto comunque di fornire agli Azionisti il proprio parere di orientamento sulle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna (allegato in calce alla presente relazione).

Ricordiamo che le deliberazioni per le elezioni delle cariche sociali sono prese con voto palese, con le maggioranze di legge e Statuto e mediante il voto di lista. Le modalità di deliberazione per la nomina del Consiglio di Amministrazione sono previste dall'articolo 14 dello Statuto Sociale che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro possa essere eletto dalla minoranza ed il rispetto delle quote di genere, come di seguito meglio precisato.

Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998. Nella composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere assicurato l'equilibrio di genere nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

In merito ai requisiti di indipendenza, l'articolo 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 58/98 prevede che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3.

Si segnala altresì che il Codice di Corporate Governance per le società quotate alla Borsa Italiana S.p.A. approvato e pubblicato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, prevede che l'organo di amministrazione comprenda almeno due amministratori indipendenti, in possesso dei requisiti indicati dalla raccomandazione n. 7.

In merito al rispetto dell'equilibrio tra i generi, la normativa vigente (art. 147-ter, co. 1-ter, TUF) prevede che la composizione del Consiglio di Amministratore sia tale per cui il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi dell'organo amministrativo, fermo restando che qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore, ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore, ai sensi dell'art. 144-undecies.1 del Regolamento Emittenti.

Il venir meno dei requisiti previsti dalla normativa determina la decadenza dell'amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.

La **nomina** del Consiglio di Amministrazione avverrà **sulla base di liste** presentate dai soci con le modalità di seguito specificate, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Le liste devono essere depositate presso la Sede sociale in Milano, via Bonfadini n. 148 (giorni feriali 9:00 - 18:00), ovvero trasmesse mediante notifica elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata risanamento@risanamentospa.legalmail.it - entro il **venticinquesimo giorno precedente** la data dell'assemblea in prima convocazione, ossia entro il **18 marzo 2024**.

Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.

Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci presentatori, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti almeno il **2,5 % del capitale sociale** avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari. Per completezza di informazione si precisa che la determinazione dirigenziale Consob n. 92 del 31 gennaio 2024 ha determinato per Risanamento una quota pari al 4,5%.

All'atto della presentazione della lista, entro il predetto termine del 18 marzo 2024, devono depositarsi presso la sede sociale:

- (i) informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- (ii) un sintetico *curriculum vitae* dei candidati inclusi nella lista riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l'idoneità a qualificarsi come indipendenti.

I soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa devono, inoltre, presentare una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti dalle norme di legge con questi ultimi.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante invio della comunicazione prevista dalla normativa vigente. La comprova della titolarità di tale partecipazione può essere prodotta anche successivamente al deposito della lista, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società, ossia entro il giorno **22 marzo 2024**.

Si invitano i Soci che intendessero presentare liste a tener conto delle raccomandazioni contenute nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Tenuto conto:

- che ai sensi dell'articolo 12-duodecies del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (c.d. Decreto Milleproroghe), così come modificato dalla Legge di Conversione 23 febbraio 2024, n. 18, che ha prorogato sino al 30 aprile 2024, tra le altre, le previsioni di cui all'art. 106, comma 4 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, la Società ha stabilito che l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato;
 - della necessità per gli Azionisti di dare istruzioni di voto al rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/98,
- invitiamo gli Azionisti che controllano l'emittente o, in mancanza, quelli che sono in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, a comunicare al pubblico, per il tramite della Società, con congruo anticipo e in ogni caso nel rispetto delle modalità e dei termini indicati per

“altri diritti degli azionisti” (e quindi entro il giorno 28 marzo 2024), ovvero contestualmente al deposito della lista (e quindi entro il 18 marzo 2024) le proposte che intendono sottoporre all’assemblea in merito ad argomenti sui quali non è stata formulata dagli Amministratori una specifica proposta, e precisamente in merito:

5. **Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
6. **Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;**
7. **Nomina del Consiglio di Amministrazione;**
8. **Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;**
9. **Determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione.**

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come di seguito precisato:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
- b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:

- non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;
- non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge, sempre che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.



Nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Milano, 1° marzo 2024

Risanamento S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
(Claudio Roberto Calabi)

Orientamento del Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. agli Azionisti sulla futura composizione del Consiglio di Amministrazione.

Premessa

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento S.p.A. (“Risanamento” o “Società”) ha aderito al Codice di Corporate Governance (“Codice”) che raccomanda - ai sensi dell’art. 4, Principio XIII, della Raccomandazione 23, nonché del dettato dei Principi di cui all’art. 2 –che i consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati, in vista del rinnovo dell’organo amministrativo, esprimano il proprio orientamento agli Azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione (“board review”) svolta ai sensi della Raccomandazione 22 del Codice.

Si precisa che la raccomandazione di esprimere un orientamento con riferimento alla composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 4, Principio XIII e Raccomandazione 23 del Codice, non è obbligatoria per Risanamento, in quanto la stessa può essere classificata quale “società a proprietà concentrata non grande”¹. Tale orientamento viene espresso dal Consiglio di Amministrazione di Risanamento in adeguamento alle best practice di settore.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione uscente di Risanamento - considerato che, con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2023, termina il proprio mandato e che l’Assemblea degli Azionisti sarà convocata, tra l’altro, per deliberare in merito alla nomina dell’organo amministrativo - tenuto conto degli esiti dell’autovalutazione riferita all’esercizio 2023, fornisce agli Azionisti il proprio parere di orientamento sulle figure manageriali e professionali la cui presenza nel nuovo Consiglio di Amministrazione è ritenuta opportuna.

Si precisa che, ai sensi della Raccomandazione 12, lettera e) del Codice, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha curato l’adeguatezza e la trasparenza del processo di autovalutazione dell’organo di amministrazione, e, con l’ausilio del segretario del Consiglio di Amministrazione, ha effettuato la board review riferita all’esercizio 2023, prima della scadenza dell’attuale mandato triennale del Consiglio di Amministrazione, applicando le previsioni di cui alla Raccomandazione 22 del Codice.

¹ Il Codice di Corporate Governance, cui la società aderisce:

prevede:

23. Nelle società **diverse da quelle a proprietà concentrata** l’organo di amministrazione:

- esprime, in vista di ogni suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione;
- richiede a chi presenta una lista che contiene un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della lista all’orientamento espresso dall’organo di amministrazione, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dal principio VII e dalla raccomandazione 8, e di indicare il proprio candidato alla carica di presidente dell’organo di amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello statuto.

L’orientamento dell’organo di amministrazione uscente è pubblicato sul sito internet della società con congruo anticipo rispetto alla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea relativa al suo rinnovo. L’orientamento individua i profili manageriali e professionali e le competenze ritenute necessarie, anche alla luce delle caratteristiche settoriali della società, considerando i criteri di diversità indicati dal principio VII e dalla raccomandazione 8 e gli orientamenti espressi sul numero massimo degli incarichi in applicazione della raccomandazione 15;

definisce:

società a proprietà concentrata: società in cui uno o più soci che partecipano a un patto parasociale di voto dispongono, direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), della **maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria**. Le società che perdono lo status di “società a proprietà concentrata” non possono più avvalersi delle misure di proporzionalità previste per tale categoria a partire dal secondo esercizio successivo al verificarsi della relativa condizione dimensionale].

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione, in linea con la predetta Raccomandazione 23 del Codice, invita gli Azionisti che presentino una lista contenente un numero di candidati superiore alla metà dei componenti da eleggere a:

- (i) fornire adeguata informativa, nella documentazione presentata per il deposito della lista, circa la rispondenza della stessa al presente orientamento;
- (ii) indicare il proprio candidato alla carica di presidente dell'organo di amministrazione, la cui nomina avviene secondo le modalità individuate nello Statuto sociale.

Ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione invita altresì gli Azionisti che presentano proprie liste di candidati per la nomina dell'organo di amministrazione ad assicurare che le stesse siano accompagnate da tutte le informazioni necessarie previste dallo Statuto sociale per consentire agli Azionisti stessi di esprimere consapevolmente il loro voto.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 4, Principio XIII e Raccomandazione 23 del Codice, fermi i requisiti previsti dallo statuto, dalla legge e dal Codice in termini di eleggibilità, composizione ed equilibrio tra i generi, ritiene che una composizione ottimale dell'organo amministrativo dell'emittente possa essere garantita dal rispetto dei seguenti requisiti.

Dimensione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento ritiene adeguato l'attuale numero di cinque amministratori per assicurare un equo bilanciamento delle competenze e delle esperienze richieste dal business della Società e per consentire la partecipazione ai comitati endoconsiliari.

Diversità

Nella composizione del Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere conseguita un'adeguata diversità di genere, età, anzianità nella carica, complementarità di esperienze professionali e manageriali/imprenditoriali o in ruoli non esecutivi preferibilmente in società quotate o comunque di complessità e dimensione comparabili a quelle di Risanamento S.p.A., tenuto anche conto delle caratteristiche e della rilevanza degli incarichi precedentemente assunti.

Quanto alla diversità di genere, si evidenzia che le disposizioni del TUF e relative disposizioni esecutive in materia di equilibrio tra i generi, impongono alle società quotate il raggiungimento di quote predefinite del genere meno rappresentato, pari ad almeno due quinti degli amministratori o dei sindaci effettivi eletti, per un periodo temporale di sei mandati consecutivi. Qualora dall'applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero di componenti degli organi di amministrazione o controllo appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all'unità superiore (ad eccezione degli organi sociali formati da tre componenti per i quali l'arrotondamento avviene per difetto all'unità inferiore).

Inoltre, il Codice raccomanda che la composizione del Consiglio rappresenti in modo adeguato, in relazione all'attività svolta dall'emittente, le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente).

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione suggerisce di assicurare, compatibilmente con i vincoli e le regole di corporate governance, una adeguata continuità nella composizione dell'organo amministrativo per valorizzare il patrimonio di conoscenza di Risanamento acquisito dagli amministratori, necessario per la prosecuzione della propria attività, valorizzandone la conoscenza acquisita della Società e del business, nonché il contributo attivo fornito ai lavori consiliari nell'arco del mandato.

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento considera necessario garantire il corretto bilanciamento del mix delle esperienze professionali al suo interno per disporre di competenze in linea con il business della Società. In particolare, l'Organo amministrativo di Risanamento suggerisce la presenza nel Consiglio di Amministrazione di profili con esperienze:

- nell'ambito del settore del Real Estate;
- manageriali di tipo organizzativo e gestionale;
- finanziarie nell'area amministrazione, finanza e controllo,
- legali e/o di risk management.

Il Consiglio di Amministrazione di Risanamento suggerisce altresì che i componenti dell'organo amministrativo possiedano un orientamento alla strategia e una capacità di «business judgment» al fine di garantire capacità di visione strategica, di interpretazione dell'evoluzione degli scenari di mercato e normativi, nonché di valutazione delle nuove opportunità di business, da parte del Consiglio di Amministrazione stesso.

Il Consiglio di Amministrazione suggerisce di dare rilevanza alle caratteristiche e capacità personali dei consiglieri di Risanamento e alle seguenti caratteristiche attitudinali:

- indipendenza e integrità;
- orientamento ai risultati;
- collaborazione e approccio trasparente e costruttivo;
- adeguata disponibilità di tempo.

Per quanto attiene il numero massimo di incarichi, il Consiglio non ritiene di definire criteri generali circa il numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore della Società, fermo restando il dovere di ciascun Consigliere di valutare la compatibilità delle cariche di amministratore e sindaco, rivestite in altre società quotate in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni, con lo svolgimento diligente dei compiti assunti come Consigliere della Società;

Il Consiglio ritiene che non esistano particolari esigenze organizzative per le quali sia necessario derogare alle previsioni dell'art. 2390 c.c.; all'atto dell'accettazione della nomina, ciascun Amministratore deve informare il Consiglio di eventuali attività esercitate in concorrenza con la Società e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

Il Presidente e l'Amministratore Delegato dovranno:

- essere persone dotate di esperienza e autorevolezza e di preparazione professionale e/o manageriale adeguate all'incarico;
- avere maturato esperienze significative per almeno tre esercizi alla guida o in posizioni rilevanti in e preferibilmente alla guida di Consigli di Amministrazione di realtà aziendali quotate di complessità e dimensione almeno comparabili a quelle di Risanamento;
- avere maturato un'esperienza per almeno tre esercizi in realtà aziendali operanti nel settore del Real Estate;
- disporre di un'adeguata preparazione in materia di corporate governance, avendo maturato precedenti esperienze nell'ambito – e preferibilmente alla guida – di consigli di amministrazione di società quotate di complessità e dimensione paragonabili a quelle di Risanamento;



RISANAMENTO

- aver mostrato nell'espletamento di tali incarichi una sensibilità verso gli aspetti della governance, del monitoraggio dei rischi e della gestione aziendale complessiva;
- avere sensibilità sulle tematiche c.d. "Environmental Social Governance";
- avere caratteristiche personali tali da garantire forte spirito di squadra e coesione tra i componenti del Consiglio di Amministrazione e dedicare tempo, presenza, impegno per il pieno svolgimento del ruolo che gli è attribuito;
- assicurare nel corso del mandato una gestione corretta e trasparente del funzionamento del Consiglio di Amministrazione e rappresentare una figura di garanzia per tutti gli Azionisti.

Membro del Consiglio di Amministrazione

Tutti gli amministratori, oltre a possedere competenze in linea con quanto sopra descritto, dovrebbero:

- essere dotati di esperienza e autorevolezza e di preparazione professionale e/o manageriale adeguate all'incarico;
- avere maturato primarie esperienze in Consigli di Amministrazione di realtà aziendali quotate e non di complessità e dimensione comparabili a quelle di Risanamento S.p.A.;
- possedere competenze in campo economico e/o finanziario e/o giuridico;
- avere sensibilità sulle tematiche c.d. "Environmental Social Governance".